

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA EX ART. 2222 C.C.

Con la presente scrittura redatta in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di Legge

TRA

L'avv. Carmine Foreste, nato a Napoli il 03.02.1987, FRSCMN87B03F839A, quale Presidente e legale rapp.te pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, con Sede nel Nuovo Palazzo di Giustizia nel Centro Direzionale di Napoli, Partita IVA: 07227951212 - Codice Fiscale: 80013690633

E

Il sig. Pasquale Barbarossa, nato a Napoli (NA) il 23/07/1945, domiciliato a Napoli alla via Vicinale Lardighello n. 48, C.F.: BRBPQL45L23F839U

PREMESSO

- che il sig. Pasquale Barbarossa è stato dipendente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli (*breviter*, COA) svolgendo, sino al collocamento a riposo, le mansioni amministrative nell'ambito dell'ufficio contabile.
- che, allo stato, la dotazione organica del COA ha subito un accertato decremento con conseguente necessità di ricorrere, temporaneamente e in attesa dello svolgimento di un apposito concorso per il reclutamento del personale, ad "attività di mera assistenza" quali "attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale del 2229 cc.;
- che il sig. Pasquale Barbarossa si è reso disponibile a svolgere la predetta attività di mera assistenza alle attività amministrative e/o contabili condotte dai corrispondenti uffici del COA chiedendo di poter esplicare la propria attività in qualità di Collaboratore in regime di autonomia;
- preferendo di poter usufruire dei benefici e di vantaggi inerenti a siffatto contratto d'opera oggi stipulato in relazione soprattutto ai suoi restanti e prevalenti impegni personali e familiari;
- il rapporto di collaborazione deve intendersi autonomo senza alcun vincolo di subordinazione;

Tanto premesso si conviene e pattuisce quanto segue:

ART. 1 – PREMESSA

La premessa fa parte integrante ed essenziale del presente contratto ed ha valore di patto, tenuto conto dell'accordo tra le parti sulla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto autonomo instaurato:

ART. 2 – OGGETTO

Il collaboratore svolgerà la propria attività in piena autonomia, con esclusione di qualsiasi diversa tipologia di rapporto, occupandosi di attività contabile.

Tale attività sarà svolta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. c.c., senza vincoli pre-determinati in relazione a turni ed orari di servizio, risultando lo stesso collaboratore libero di organizzare il suo lavoro, concordando con il Segretario del C.O.A. o con il Tesoriere del medesimo C.O.A. gli eventuali "accessi" presso gli Uffici del C.O.A. di Napoli.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il collaboratore non eseguirà ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali predisposte dalla Presidenza del C.O.A. di Napoli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato utile e concreto dell'attività dello stesso esplicata in piena autonomia.

ART. 3 – COMPENSO

Quale compenso dell'opera del collaboratore il C.O.A. di Napoli corrisponderà un compenso pari ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) al lordo di R.A. e di trattenute previdenziali ed erariali se dovute per ogni mese di attività svolta.

Detto compenso, consensualmente e forfettariamente determinato, è rapportato all'opera svolta dal collaboratore in piena autonomia con modalità di attuazione discrezionalmente prescelta. Il compenso innanzi determinato sarà corrisposto dietro presentazione di regolare ricevuta.

Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso, risultando lo stesso onnicomprensivo di ogni forma di rimborso spese e/o eventuale forma di corrispettivo.

Trattandosi di prestazioni autonome e senza vincolo di subordinazione di volta in volta compensate al collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto.

ART. 4 - DURATA

La durata del presente contratto viene consensualmente determinata con decorrenza dal 20 settembre 2024 sino al 20 settembre 2025; alla suddetta scadenza del 20 settembre 2025 l'efficacia del presente contratto deve intendersi definitivamente cessata ad ogni effetto.

ART. 5 - RECESSO

Il C.O.A. di Napoli si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente alle prestazioni effettivamente fornite.

La volontà di recesso da parte del C.O.A. di Napoli deve essere trasmessa al collaboratore autonomo con un preavviso di giorni 30, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o p.e.c.

Il collaboratore, a sua volta, può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o p.e.c.

In caso di recesso di una delle parti senza il rispetto del termine di preavviso pattuito, sarà dovuto alla parte che ha subito il recesso anticipato una penale pari all'ammontare dei compensi per gli accessi dovuti nel periodo di preavviso e non effettuati.

Qualora, secondo le previsioni e le definizioni legislative, nonché la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia, dovesse concretarsi la fattispecie riconducibile alla c.d. "giusta causa", le parti potranno recedere immediatamente dal medesimo contratto, senza alcun preavviso, fatti salvi ulteriori pretesi ed eventuali diritti in capo ai contraenti medesimi.

ART. 6 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto dal collaboratore ed i risultati delle prestazioni fornite dallo stesso sono di esclusiva proprietà del C.O.A. di Napoli

Pertanto, il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del C.O.A. di Napoli

ART. 7 – TUTELA DATI PERSONALI

Il collaboratore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. L.196/2003 così come modificato dal D. Lgs.101/2018, secondo quanto riferito nell'informativa allegata e destinata ai Fornitori del C.O.A. di Napoli.

ART. 8 – FORO COMPETENTE


Per eventuali controversie in ordine alla interpretazione, applicazione, adempimento e/o inadempimento, parziale e/o totale del presente contratto le parti dichiarano di accettare, in via esclusiva, la competenza del Foro di Napoli.

ART. 9 – COPIE CONTRATTO


Il presente contratto viene redatto in due originali di quattro (4) fogli ciascuno e viene sottoscritto in calce dalle parti nonché su ogni foglio di ciascun originale.

Napoli, li 20 settembre 2024

sig. Pasquale Barbarossa



avv. Carmine Foreste n.q.



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 2 – (oggetto)

Art. 3 – (compenso)


Art. 5 - (Recesso)

Art. 6 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 7 - (Tutela dati personali)

Art. 8 - (Foro competente)

Napoli, li 20 settembre 2024



sig. Pasquale Barbarossa

avv. Carmine Foreste n.q.

